

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 526

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, AULETA, BRUZZANI, UMIDI SALA, VISCO,  
DI PIETRO, NOVELLI, PELLICANI, PASCOLAT, POLIDORI,  
ROMANI, SERRA, SOLAROLI**

*Presentata il 2 luglio 1987*

**Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della  
Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, recante istituzione  
e disciplina della imposta locale sui redditi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disciplina istitutiva dell'imposta locale sui redditi, concepita dalla riforma tributaria come discriminante tra redditi di lavoro e redditi di capitale, risolse empiricamente il difficile problema dei redditi misti stabilendo, in sede di legge delega (al n. 5 dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825), la deduzione di una quota del 50 per cento dei redditi, in misura non inferiore nel minimo a due milioni e 500.000 lire e nel massimo a sette milioni e 500 mila lire. I limiti di valore prescelti nel 1971 escludevano di fatto dall'imposta la quasi totalità delle piccole imprese.

L'andamento dell'inflazione indusse il legislatore ordinario ad intervenire nel 1975 sui limiti minimi e massimi fermi, da allora, rispettivamente a 6 milioni e a 12 milioni di lire.

L'ulteriore intervento della legge 19 marzo 1983, n. 72, con l'articolo 13 segmentò ulteriormente l'intervento empirico introducendo per le imprese artigiane, o esercenti il commercio al minuto o la pesca, un ulteriore abbattimento del 30 per cento (oltre a quello del 50) specificando ulteriori limiti minimi e massimi con riferimento a tale ulteriore deduzione.

I limiti delle soluzioni empiriche sono divenuti fragili sia in via di fatto per effetto del procedere dell'inflazione, sia in via di diritto a seguito della sentenza n. 42 del 15 maggio 1980 della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 4, n. 1, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, nella parte in cui non esclude dall'ILOR i redditi di lavoro autonomo che non siano assimilabili ai redditi d'impresa.

Nel corso della IX legislatura tutte le parti politiche hanno avvertito la necessità di ulteriori interventi e numerose furono le proposte depositate e discusse presso la VI Commissione e il cui *iter* fu caducato dall'interruzione della legislatura.

Che la struttura del prelievo sull'ILOR non appaia razionale è efficacemente dimostrato nella relazione che accompagna la proposta di legge Visco ed altri n. 3948 della scorsa legislatura.

La presente proposta di legge non interviene radicalmente sulla struttura dell'imposta in quanto si ritiene che tale problema dovrà, di necessità, essere affrontato nell'ambito della revisione di una serie di strutture tributarie in connessione alla istituzione di una imposta patrimoniale ordinaria a bassa aliquota. Intende, però: 1) semplificare il prelievo (assorbendo le fattispecie agevolate dall'articolo 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72); 2) risolvere, con l'esclusione dal

l'imposta, sia i casi dei redditi degli intermediari e concessionari senza deposito (chiaramente non assimilabili ai redditi di impresa), sia i casi dei redditi delle imprese artigiane con non più di tre dipendenti o apprendisti (articolo 1) (per ripristinare l'esclusione di fatto voluta dal legislatore delegato); 3) aggiornare i limiti di valore delle deduzioni (articolo 2).

Conseguentemente viene abrogato l'articolo 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72 (articolo 3).

Le disposizioni hanno efficacia per i redditi prodotti dal 1° gennaio 1987.

L'onere recato dalla presente proposta di legge è valutabile in 650 miliardi di lire in ragione d'anno e alla sua copertura si prevede mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, in quanto non computate nel bilancio del 1987.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo la lettera c) del secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sono aggiunte le seguenti lettere:

« d) i redditi degli intermediari e rappresentanti di commercio senza deposito;

e) i redditi delle imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, che impieghino per la maggior parte del periodo d'imposta non più di tre dipendenti o apprendisti;

f) i redditi delle imprese che esercitino la pesca marittima o in acque interne che impieghino nella maggior parte del periodo di imposta non più di tre dipendenti ».

## ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, come modificato dall'articolo 11 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Nei confronti delle persone fisiche è dedotta, dal reddito d'impresa, dal reddito agrario e da quello di lavoro autonomo una quota pari al cinquanta per cento dei redditi stessi ragguagliata ad un anno. La deduzione, salvo il ragguaglio ad anno, spetta in ogni caso in misura non inferiore a lire dodicimilionicinquacentomila né superiore a lire venticinquemilioni ».

## ART. 3.

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72.

ART. 4.

1. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno efficacia per i redditi prodotti a partire dal 1° gennaio 1987.

ART. 5.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 650 miliardi in ragione d'anno, si provvede per l'anno finanziario 1987 mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.